

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7 – 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489 (messaggi WhatsApp scritti o vocali)
Tel. 08119189944
sito web www.scuolalex.it

ISTRUZIONI OPERATIVE

Preadesione al ricorso collettivo in sede amministrativa per l'inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali del personale A.T.A. (c.d. graduatorie 24 mesi) e per l'attribuzione del punteggio pieno di 6 punti, mediante la piena valutazione del servizio militare di leva o equiparato quale annualità piena – Aggiornamento A.S. 2026/2027

A cura dello Studio Legale Esposito Santonicola

COMUNICAZIONE INFORMATIVA EX ART. 17 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

La presente informativa ha carattere esclusivamente generale e illustrativo e costituisce pubblicità informativa ai sensi dell'art. 17 del Codice Deontologico Forense. Non rappresenta una sollecitazione personalizzata alla clientela né un'offerta al pubblico. Ogni interessato valuterà autonomamente l'opportunità di aderire dopo aver ricevuto il preventivo scritto individuale e aver verificato la propria posizione specifica con lo Studio.

A chi è rivolta la preadesione?

La preadesione è rivolta al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) della scuola pubblica, **aspirante all'inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali** previste dall'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che abbia prestato il servizio militare di leva obbligatorio, il servizio civile sostitutivo o il servizio volontario (civile o militare) equiparabile per legge, **non in costanza di rapporto di impiego** con l'amministrazione scolastica.

In altri termini, durante il periodo di *servizio militare, servizio civile sostitutivo o servizio volontario equiparabile*, l'interessato non aveva firmato alcun contratto di lavoro con la scuola, né si trovava in posizione di servizio attivo nel comparto istruzione.

Requisito necessario per la partecipazione

L'interessato deve aver prestato il servizio militare di leva obbligatorio, il servizio civile sostitutivo o il servizio volontario (civile o militare) equiparabile per legge, e deve aspirare all'inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali A.T.A. In particolare, **POSSONO ADERIRE ALL'INIZIATIVA COLORO CHE POSSIEDANO ALMENO UN'ANNUALITÀ DI SERVIZIO EFFETTIVO SUL PROFILO A.T.A. D'INTERESSE** (ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO O COLLABORATORE SCOLASTICO), **DA SOMMARE CON L'ULTERIORE ANNUALITÀ CORRISPONDENTE AL SERVIZIO MILITARE, CIVILE O VOLONTARIO**, AL FINE DI RAGGIUNGERE I 23 MESI E 16 GIORNI prescritti dall'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994 per l'inserimento nelle graduatorie 24 mesi.

Breve premessa

È vicina l'apertura della procedura di aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti provinciali del personale A.T.A. (c.d. graduatorie 24 mesi) per l'anno scolastico 2026/2027.

L'Amministrazione scolastica ha costantemente operato una differenziazione di trattamento nella valutazione del servizio militare: al servizio prestato durante un rapporto di lavoro con la scuola è stato riconosciuto il punteggio pieno di 6 punti, mentre al servizio prestato *non in costanza di rapporto di impiego* è stato attribuito un punteggio ridotto o, peggio, negata la stessa computabilità quale annualità utile ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato ha contraddetto tale impostazione, affermando il principio secondo cui il servizio militare di leva del personale A.T.A. deve essere valutato con il punteggio pieno e senza distinzioni basate sulla costanza di rapporto di impiego.

A tale consolidato orientamento amministrativo si è aggiunta, quale ulteriore e significativo precedente, l'ordinanza cautelare del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro del 20 agosto 2025 (dott.ssa Maria Lucantonio), la quale – in accoglimento di un ricorso *ex art. 700 c.p.c.* patrocinato dallo Studio Legale Esposito Santonicola – ha riconosciuto al servizio militare una **duplice valenza mai sancita in precedenza con tale ampiezza**: da un lato, quale **annualità piena computabile ai fini del raggiungimento dei 23 mesi e 16 giorni** per l'inserimento nelle graduatorie 24 mesi; dall'altro, quale titolo per l'**attribuzione del**

punteggio pieno di 6 punti per ciascun profilo professionale per il quale il lavoratore possieda i requisiti di accesso.

L'ordinanza, non reclamata e pertanto divenuta stabile, è consultabile, in termini informativi, al seguente indirizzo: <https://scuolalex.it/tribunale-di-napoli-il-servizio-militare-vale-contemporaneamente-come-annualita-piena-e-6-punti-nelle-graduatorie-ata/> e visionabile in studio, previo appuntamento con il legale.

Fondamento giuridico del ricorso

Le fonti primarie poste a fondamento del ricorso sono le seguenti.

Sul piano costituzionale, l'art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione stabilisce che l'adempimento del servizio militare obbligatorio non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. Il principio trova attuazione specifica nell'art. 569, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico Istruzione), a mente del quale «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha edificato, nel corso degli ultimi quattro anni, un orientamento ben definito. In particolare, si richiamano le seguenti pronunce.

Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenza 17 marzo 2026, n. 2197: il Giudice d'appello ha respinto l'impugnazione proposta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, confermando il diritto al punteggio pieno di 6 punti per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego.

TAR Lazio, Sezione Quinta, ordinanza cautelare 20 novembre 2025, n. 6510: il Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta da trentacinque ricorrenti del personale A.T.A., ordinando la valutazione provvisoria del servizio militare con punteggio pieno nelle graduatorie permanenti provinciali.

Si inscrivono nel medesimo filone le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 1720/2022, n. 3423/2022, n. 7383/2022, n. 266/2023, n. 11235/2023 e n. 2854/2025, le quali hanno tutte confermato il medesimo principio.

Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, ordinanza cautelare 20 agosto 2025 (dott.ssa Maria Lucantonio): il Giudicante, accogliendo integralmente un ricorso *ex art. 700 c.p.c.* patrocinato dallo Studio Legale Esposito Santonicola, ha riconosciuto il servizio militare quale annualità piena per l'inserimento nelle graduatorie 24 mesi e, contestualmente, quale titolo per

l'attribuzione di 6 punti per ciascun profilo professionale A.T.A. La pronuncia, non reclamata, ha altresì elaborato l'innovativa teoria del "diniego digitale", qualificando il blocco informatico del sistema ministeriale POLIS quale provvedimento amministrativo tacito di diniego, nullo ai sensi dell'art. 21-*septies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Obiettivo del ricorso

L'obiettivo del ricorso è **duplice**. In primo luogo, ottenere dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente l'**annullamento delle determinazioni ministeriali** che reiterano la differenziazione di punteggio censurata dalla giurisprudenza, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, con il conseguente **INSERIMENTO DEL RICORRENTE NELLE GRADUATORIE PERMANENTI PROVINCIALI A.T.A. (C.D. GRADUATORIE 24 MESI) PER L'A.S. 2026/2027, MEDIANTE IL COMPUTO DEL SERVIZIO MILITARE QUALE ANNUALITÀ PIENA AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI SERVIZIO.** IN SECONDO LUOGO, CONSEGUIRE L'**ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PIENO DI 6 PUNTI PER CIASCUN PROFILO PROFESSIONALE PER IL QUALE IL RICORRENTE POSSIEDA I REQUISITI DI ACCESSO**, in vista della migliore collocazione nelle graduatorie finalizzate all'immissione in ruolo.

La domanda sarà accompagnata da istanza di misura cautelare ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), al fine di domandare la sospensione degli effetti degli atti impugnati e l'adozione delle misure cautelari più rapide idonee all'inserimento nelle graduatorie finalizzate al ruolo, con il punteggio maggiorato.

Costo dell'iniziativa

L'importo della preadesione ammonta a **€ 300,00 (trecento/00)**. Lo stesso comprende l'attività professionale dalla predisposizione del ricorso al TAR sino alla definizione della fase cautelare, tenendo conto del numero complessivo dei ricorrenti aderenti.

La preadesione consente allo Studio di acquisire il mandato, verificare la posizione individuale dell'aderente e predisporre gli atti necessari all'azione giudiziaria collettiva.

Estremi per il pagamento:

Intestazione: Avv. Ciro Santonicola

IBAN: IT33T0306922124100000060423

Importo: Euro 300,00

Causale: Preadesione ATA 24 Mesi Militare Inserimento e Punti, Nome, Cognome, C.F.

Nella causale del bonifico, indicare il nominativo del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).

Documentazione necessaria

Per perfezionare la preadesione, l'interessato dovrà trasmettere allo Studio la seguente documentazione.

1. **Procura alle liti** (Allegato 1): compilata in ogni parte, datata e firmata.
2. **Modulo privacy** (Allegato 2): autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.
3. **Autocertificazione** (Allegato 3): dichiarazione sostitutiva relativa alla condizione soggettiva del ricorrente, con indicazione del profilo professionale A.T.A. di appartenenza, dei dettagli sul servizio militare prestato e del servizio scolastico A.T.A. maturato.
4. **Diffida e messa in mora** (Allegato 4): atto di diffida da inviare, preferibilmente a mezzo PEC, all'Ufficio Scolastico Provinciale di competenza e al Ministero dell'Istruzione e del Merito, affinché procedano al riconoscimento del punteggio pieno e dell'annualità piena in occasione dell'aggiornamento per l'a.s. 2026/2027.
5. **Copia del titolo di studio**: diploma o titolo valido per l'accesso al profilo professionale A.T.A. di riferimento.
6. **Certificato di servizio militare o assimilato**: foglio matricolare o attestazione comprovante la prestazione del servizio militare di leva (o equivalente) non in costanza di rapporto di impiego.
7. **Documenti personali**: copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.
8. **Copia del bonifico**: attestazione dell'avvenuto pagamento.

Modalità di invio della documentazione

Invio telematico:

La documentazione, debitamente compilata e scansionata in formato PDF con file chiaramente nominati, andrà allegata a un'e-mail indirizzata a: **segreteriaasantonicola@scuolalex.com**.

Oggetto dell'email: «RICORSO ATA 24 MESI MILITARE INSERIMENTO E PUNTI – COGNOME NOME – CODICE FISCALE DEL RICORRENTE».

Invio cartaceo:

Successivamente all'invio telematico, la documentazione in originale andrà spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Ciro Santonicola e Aldo Esposito, Via Amato 7, 80053 Castellammare di Stabia (NA). Sulla busta indicare: «RICORSO ATA 24 MESI MILITARE INSERIMENTO E PUNTI – COGNOME NOME».

TERMINE ADESIONE: 15 MAGGIO 2026.

Precisazioni e avvertenze

-Il presente documento è redatto nel pieno rispetto dei doveri di trasparenza, verità e correttezza previsti dall'art. 17 del Codice Deontologico Forense. Costituisce mera informazione generale sull'organizzazione di un'iniziativa giudiziaria e non può considerarsi garanzia di un esito favorevole del giudizio, il quale dipende dalla valutazione del singolo magistrato, **fermo restando che ogni valutazione dovrà essere condotta caso per caso.**

-L'adesione non comporta l'obbligo di iscrizione a un'associazione o sindacato.

-Lo Studio declina ogni responsabilità in merito all'eventuale mancato inserimento nell'azione legale, qualora la documentazione non pervenga nei termini e nelle modalità prescritte dalla presente informativa.

-Ogni variazione della propria posizione giuridica (ad esempio, inserimento in graduatoria con punteggio corretto, trasferimento di provincia, rinuncia all'inserimento) dovrà essere tempestivamente comunicata allo Studio.

Per ulteriori informazioni, si prega di inviare un messaggio scritto o un audio via WhatsApp al numero **366 18 28 489** (si prega di evitare telefonate dirette). In particolare, lo Studio renderà noto, a ciascun aderente, l'avvenuto deposito del ricorso e il numero di registro generale.

Per chiamate al numero fisso dello Studio Legale Esposito Santonicola, **081 19 18 99 44**, siamo disponibili nei seguenti orari: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30 ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

Il presente documento è redatto a fini esclusivamente informativi ai sensi dell'art. 17 Codice Deontologico Forense. La partecipazione all'iniziativa è subordinata alla verifica individuale della posizione soggettiva del ricorrente da parte dello Studio.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7 – 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489 (messaggi WhatsApp scritti o vocali)
Tel. 08119189944
sito web www.scuolalex.it

ALLEGATO 1: PROCURA ALLE LITI

Il/La sottoscritto/a

C.F.

nato/a a il

residente in cell.

delega

gli Avv.ti Ciro Santonicola e Aldo Esposito, anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi nel **ricorso collettivo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente** avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali del personale A.T.A. (c.d. graduatorie 24 mesi) per l'anno scolastico 2026/2027 e avverso ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la tabella di valutazione dei titoli, nella parte in cui opera una differenziazione di punteggio per il servizio militare di leva (o servizio civile sostitutivo, o servizio volontario equiparabile) prestato non in costanza di rapporto di impiego, al fine di ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali mediante il computo del servizio militare quale annualità piena e l'attribuzione del punteggio pieno di 6 punti per ciascun profilo professionale, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere e conciliare, chiamare terzi in causa, proporre motivi aggiunti, presentare istanze di accesso agli atti, chiedere misure cautelari, nominare sostituti, eseguire provvedimenti favorevoli.

Dichiaro/a di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco/e, nonché di aver ricevuto e accettato il preventivo scritto relativo agli oneri economici dell'incarico professionale.

Dichiaro/a di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive

modificazioni, e presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al mandato professionale.

Dichiaro/a di aver ricevuto e compreso la comunicazione informativa *ex art. 17* Codice Deontologico Forense e di aderire liberamente all'iniziativa dopo aver valutato personalmente la mia posizione.

Eleggo/e domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Amato n. 7.

....., lì

Firma

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7 – 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489 (messaggi WhatsApp scritti o vocali)
Tel. 08119189944
sito web www.scuolalex.it

ALLEGATO 2: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

Per una miglior comprensione di questa informativa, si precisa che il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

1. Titolari e responsabili del trattamento (art. 13, co. 1, lett. a e b, GDPR)

Titolari del trattamento dei dati personali sono Santonicola Ciro e Esposito Aldo, ai quali ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento.

2. Finalità e base giuridica (art. 13, co. 1, lett. c e d, GDPR; artt. 2-*sexies* e 2-*octies* del Codice Privacy)

I dati personali forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità: esecuzione del mandato professionale (base giuridica: art. 6, par. 1, lett. b, GDPR, e art. 2-*sexies* del Codice Privacy), adempimento degli obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR), difesa dei diritti in sede giudiziaria (art. 9, par. 2, lett. f, GDPR).

3. Tipi di dati trattati (art. 13, co. 2, lett. e e f, GDPR)

Dati comuni (nominativi, anagrafici, recapiti, titoli di studio), dati particolari o c.d. sensibili necessari all'esecuzione del mandato professionale, dati giudiziari relativi a condanne penali e a reati *ex art. 10* GDPR.

4. Destinatari dei dati e trasferimento (art. 13, co. 1, lett. e e f, GDPR)

Ai dati possono accedere soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2-*quaterdecies* del Codice Privacy, nonché, in qualità di titolari autonomi o di responsabili *ex art.* 28 GDPR, professionisti e collaboratori dello Studio. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

5. Periodo di conservazione (art. 13, co. 2, lett. a, GDPR)

I dati saranno conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, conformemente agli obblighi di legge previsti per l'esercizio della professione forense, tra cui l'art. 33 del Codice Deontologico Forense e l'art. 2235 del Codice Civile.

6. Diritti dell'interessato (art. 13, co. 2, lett. b, c e d, GDPR)

L'interessato gode del diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione (c.d. diritto all'oblio) nei casi previsti dalla legge, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati, di opposizione al trattamento. L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2-*bis* del D.Lgs. n. 196/2003.

Firma per consenso

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7 – 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489 (messaggi WhatsApp scritti o vocali)
Tel. 08119189944
sito web www.scuolalex.it

ALLEGATO 3: AUTOCERTIFICAZIONE

AUTOCERTIFICAZIONE

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a

C.F.

nato/a a il

residente in email

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

1. di aspirare all'inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali del personale A.T.A. (c.d. graduatorie 24 mesi) di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per la provincia di e per il/i seguente/i profilo/i professionale/i:

2. di aver conseguito il seguente titolo di studio valido per l'accesso al profilo A.T.A. di riferimento:

3. di aver prestato servizio militare di leva / servizio civile sostitutivo / servizio volontario (civile o militare) equiparabile per legge (cancellare le voci non pertinenti) dal al, per una durata complessiva di mesi

4. che il suddetto servizio è stato svolto **non in costanza di rapporto di impiego** con l'amministrazione scolastica, ovvero in un periodo nel quale non sussisteva alcun contratto di lavoro nel comparto scuola;

5. di aver prestato servizio A.T.A. presso la/le seguente/i istituzione/i scolastica/che:, per un periodo complessivo di

mesi (dal al), sul profilo professionale di

6. che, sommando il servizio militare (o civile, o volontario) di cui al punto 3 con il servizio A.T.A. di cui al punto 5, si raggiungono complessivamente mesi di servizio utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie 24 mesi;

7. di essere consapevole che la presente dichiarazione viene resa ai fini della partecipazione al ricorso collettivo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali A.T.A. e per l'attribuzione del punteggio pieno di 6 punti, con valutazione del servizio militare quale annualità piena.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della propria posizione giuridica.

....., lì

Firma

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7 – 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489 (messaggi WhatsApp scritti o vocali)
Tel. 08119189944
sito web www.scuolalex.it

ALLEGATO 4: DIFFIDA E MESSA IN MORA

A MEZZO PEC O RACCOMANDATA A/R

Spett.le

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma (RM)

PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it

E p.c.

Spett.le

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI

Indirizzo

PEC:

OGGETTO: Atto di diffida e messa in mora per il riconoscimento del servizio militare di leva (o servizio civile sostitutivo, anche volontario) non prestato in costanza di rapporto di impiego quale annualità piena ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali A.T.A. (c.d. graduatorie 24 mesi) e per l'attribuzione del punteggio pieno di 6 punti – Aggiornamento A.S. 2026/2027.

Il/La sottoscritto/a, nato/a a il, C.F., residente in

PREMESSO CHE

– ha prestato servizio militare di leva (o servizio civile sostitutivo, o servizio volontario civile o militare equiparabile per legge) dal al, e che tale servizio è stato svolto non in costanza di rapporto di impiego con l'amministrazione scolastica;

- ha prestato servizio A.T.A. presso l’istituzione scolastica dal al, per un periodo complessivo di mesi
- la normativa vigente, e segnatamente l’articolo 569, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce che il periodo di servizio militare di leva è «valido a tutti gli effetti», senza distinzione alcuna tra servizio prestato in costanza o meno di rapporto di impiego;
- l’articolo 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione stabilisce che l’adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino;
- il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con giurisprudenza ormai consolidata (*ex multis*: sent. n. 1720/2022, n. 3423/2022, n. 7383/2022, n. 266/2023, n. 11235/2023, n. 2854/2025 e, da ultimo, n. 2197/2026) ha affermato il diritto del personale A.T.A. alla valutazione del servizio militare con punteggio pieno di 6 punti per ciascun profilo professionale, a prescindere dalla costanza di rapporto di impiego;
- il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, con ordinanza cautelare del 20 agosto 2025 (non reclamata), ha riconosciuto al servizio militare la duplice valenza di annualità piena ai fini dell’inserimento nelle graduatorie 24 mesi e di titolo per l’attribuzione di 6 punti per ciascun profilo professionale A.T.A.;
- l’imminente aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali A.T.A. per l’a.s. 2026/2027 rappresenta la sede propria per ottenere il corretto riconoscimento del punteggio spettante.

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a

DIFFIDA

il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Provinciale in indirizzo a provvedere, in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali del personale A.T.A. per l’a.s. 2026/2027: **a)** al riconoscimento del servizio militare di leva (o servizio civile sostitutivo, o servizio volontario equiparabile) quale annualità piena ai fini del raggiungimento dei 23 mesi e 16 giorni richiesti dall’art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994 per l’inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali; **b)** all’attribuzione del punteggio pieno di 6 punti per ciascun profilo professionale per il quale il/la sottoscritto/a possieda i requisiti di accesso.

In mancanza di riscontro positivo, saranno adite le competenti vie legali per la tutela dei diritti e degli interessi del/della sottoscritto/a.

Con riserva di ogni ulteriore azione e ragione.

Distinti saluti.

....., lì

Firma

Si allega fotocopia del documento d'identità